



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 maggio 2020 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato

**AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SU AZIONI
PROPRIE EX ARTICOLO 2357-TER DEL CODICE CIVILE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 4)** all'ordine del giorno:

Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A. Premessa

Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale della capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “Banca” o “BMPS” o la “Capogruppo” o “Società”) è pari a 10.328.618.260,14 euro, suddiviso in 1.140.290.072 azioni ordinarie, di cui n. 36.280.748 azioni proprie (le “Azioni BMPS” o le “Azioni Proprie”).

Tali Azioni Proprie, detenute per n. 21.511.753 azioni direttamente da BMPS e, per n. 14.768.995 azioni indirettamente, per il tramite della controllata MPS Capital Services S.p.A. (“MPSCS”), sono rivenienti dagli interventi di rafforzamento patrimoniale realizzati nel corso dell'anno 2017 ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2016 n. 237 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio” convertito, con modificazioni, in Legge 17 febbraio 2017 n. 15 (il “Decreto 237”) e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 28 luglio 2017 recante “Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena...”, che ha disposto, *inter alia*, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri (il “Decreto *burden sharing*”) di cui agli artt. 18, comma 2 e 22, commi 2 e 4, del Decreto 237.

Tali misure, infatti, hanno previsto la conversione in azioni ordinarie della Banca di nuova emissione degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*) e di classe 2 (*Tier 2*) computati nel patrimonio di vigilanza del Gruppo: a fronte della quota di tali strumenti che, al momento del *burden sharing*, era detenuta nei portafogli di BMPS e MPSCS, le due società hanno quindi ricevuto un corrispondente quantitativo di azioni della Banca.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2357-ter comma 3, del Codice Civile, le Azioni Proprie sono portate in riduzione del patrimonio netto, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo, finché le azioni stesse non sono trasferite o annullate. Nello specifico, nel bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019, è presente una specifica componente negativa del patrimonio netto pari a Euro 313,7 milioni, per un ammontare corrispondente al valore di “acquisto” delle Azioni Proprie, determinato in base al prezzo unitario considerato ai fini della conversione degli strumenti subordinati pari a Euro 8,65 così come stabilito dal Decreto *burden sharing*.

La possibilità di disporre delle Azioni Proprie detenute al 31 dicembre 2019 in portafoglio consentirebbe alla Banca di dotarsi di uno strumento per aumentare il patrimonio netto consolidato della Banca in misura pari ai proventi realizzabili attraverso la vendita/alienazione delle stesse e, quindi, di contribuire a rafforzare la struttura del capitale attraverso un corrispondente aumento del patrimonio di vigilanza del Gruppo, nelle componenti di migliore qualità



(CET 1).

Per quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di BMPS di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter, del Codice Civile, il compimento di operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle Azioni Proprie in qualsiasi momento, senza limiti temporali e con le modalità ritenute più idonee, in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, anche tramite intermediario all'uopo incaricato.

MPSCS assumerà le relative deliberazioni per procedere alla disposizione ed all'alienazione delle Azioni BMPS da essa detenute, in coerenza con le delibere della capogruppo BMPS.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 73 e dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), si illustrano di seguito le motivazioni e le caratteristiche generali della proposta.

B. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

Sulla base di quanto riportato in premessa, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la Banca possa procedere all'attività di alienazione delle Azioni Proprie detenute al fine di:

- sfruttare opportunità di valorizzazione dei titoli offerte dall'andamento del mercato, realizzando - tramite gli atti di disposizione ed alienazione - un conseguente rafforzamento del patrimonio netto consolidato in ottica di ottimizzazione della struttura di capitale della Banca;
- consentire l'utilizzo di Azioni Proprie in eventuali operazioni di permuta, conferimento o cessione, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o di altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario che implicino l'assegnazione o disposizione di Azioni Proprie.

C. Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

Le Azioni BMPS oggetto dell'autorizzazione sono quelle ordinarie detenute dalla Banca alla data odierna pari a n. 21.511.753, corrispondenti all' 1,89% del capitale sociale. Le Azioni BMPS sono prive di valore nominale.

D. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione a disporre delle Azioni Proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tal riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per realizzare gli atti di disposizione o di alienazione delle Azioni Proprie.

E. Corrispettivo minimo e massimo sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di alienazione di Azioni Proprie

Le condizioni operative relative alle operazioni di vendita delle Azioni Proprie saranno coerenti con quanto



previsto dalla “Prassi di mercato inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato”, come modificata dalla Consob. Sebbene la finalità di tale prassi non sia riconducibile all’operazione in argomento, l’applicazione delle disposizioni operative ivi previste fornisce una tutela ai fini del rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie in tema di abusi di mercato (c.d. “MAR”), *pro-tempore* vigenti. Ciò premesso, pertanto:

- il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato delle vendite in fase di negoziazione continua non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite o modificate;
- il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato delle vendite deve essere superiore al prezzo teorico dell’asta. Se il prezzo teorico non si è ancora formato, il prezzo delle proposte inserite o modificate in fase di asta segue la condizione indicata nel punto precedente, eventualmente riferita alle operazioni concluse nella seduta di negoziazione precedente. In ogni caso le proposte di negoziazione sono inserite, modificate o cancellate in fase di asta a condizione che non influenzino il prezzo finale dell’asta e che gli altri partecipanti abbiano il tempo sufficiente per reagire;
- il numero di strumenti finanziari venduti su un mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 15% della media giornaliera di tali strumenti finanziari scambiati sul medesimo mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti.

Le operazioni di vendita devono essere effettuate preferibilmente sul mercato regolamentato; in casi residuali, laddove ciò non fosse possibile, verranno effettuate *over the counter*. In tal caso, il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella seduta di Borsa antecedente l’operazione di disposizione.

Se eseguiti nell’ambito di operazioni di permuta, conferimento o cessione, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o di altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario che implicino l’assegnazione o disposizione di Azioni Proprie, gli atti di disposizione dovranno effettuarsi con criteri di prezzo in linea con la relativa operazione ovvero secondo il corrispettivo previsto dalle specifiche disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie applicabili al caso di specie.

F. Modalità attraverso le quali gli atti di disposizione potranno essere effettuati

Gli atti di disposizione delle Azioni Proprie potranno essere effettuati per mezzo di un intermediario indipendente all’uopo incaricato ed in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, mediante alienazione delle stesse sul mercato regolamentato di Borsa o “fuori mercato” nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al precedente paragrafo, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati ed in tema di abusi di mercato (“MAR”).

MPSCS assumerà le necessarie deliberazioni per compiere analoghi atti di disposizione ed alienazione della quota di Azioni BMPS da essa detenute in coerenza con le delibere della Capogruppo BMPS.



L'intermediario incaricato non deve essere in rapporto di controllo con l'emittente e deve decidere le operazioni di vendita in modo indipendente. Le modalità di remunerazione dell'intermediario devono essere coerenti con la finalità dell'attività e non devono incentivare l'intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. L'unità operativa dell'intermediario incaricata di decidere l'operatività non deve ricevere dall'emittente alcuna informazione privilegiata.

Le operazioni di disposizione delle Azioni Proprie potranno avvenire in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

* * * * *

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la presente proposta, posta al **punto 4)** all'ordine del giorno e, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione e di utilizzo in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle n. 21.511.753 Azioni Proprie detenute dalla Banca alla data della presente delibera, senza limiti temporali, mediante alienazione delle stesse sul mercato regolamentato di Borsa o “fuori mercato” ovvero con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili *pro-tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, anche nell'ambito di operazioni di permuta, conferimento o cessione, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o di altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario che implicino l'assegnazione o disposizione di Azioni Proprie.

Per quanto concerne le operazioni effettuate sul mercato regolamentato, il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato delle vendite in fase di negoziazione continua non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite o modificate. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato delle vendite dovrà essere superiore al prezzo teorico dell'asta. Inoltre, il numero di strumenti finanziari venduti su un mercato in un giorno di negoziazione non dovrà essere superiore al 15% della media giornaliera di tali strumenti finanziari scambiati sul medesimo mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti.

Per quanto concerne, infine, le operazioni *over the counter*, il prezzo minimo degli atti di disposizione non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella seduta di Borsa antecedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto dei limiti e delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato (“MAR”), *pro-tempore* vigenti. Tale corrispettivo



minimo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita e, in particolare modo, in ipotesi di utilizzo in operazioni di permuta, conferimento o cessione, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o nell'ambito di altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario che implicino l'assegnazione o disposizione di Azioni Proprie. In tali ipotesi il prezzo sarà determinato con criteri diversi in linea con le finalità di volta in volta perseguite ed in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla singola fattispecie;

2. di conferire, in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di disposizione - inclusa l'alienazione - di cui alla presente delibera, nonché di compiere ogni altra formalità agli stessi relativa, ivi compreso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge; le operazioni di disposizione delle Azioni Proprie verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati ed in tema di abusi di mercato ("MAR") e dei principi contabili applicabili e potranno avvenire in una o più soluzioni con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Siena, 25 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Prof. Avv. Stefania Bariatti
Presidente del Consiglio di Amministrazione